

CAMERA DEI DEPUTATI N. 237-A

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE BUTTÈ)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PENAZZATO, BERSANI, BUTTÈ, REPOSSI, BIASUTTI, COLOMBO VITTORINO,
GERBINO, RAMPA, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, BUZZI,
CIBOTTO, FRUNZIO, ISGRÒ, PATRINI, AMATUCCI, CERVONE**

Presentata il 2 agosto 1958

Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale

Presentata alla Presidenza il 10 giugno 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La XII Commissione permanente (Lavoro e Previdenza sociale) ha esaminato la proposta di legge intesa ad istituire un congedo a scopo culturale non retribuito e ne ha approvato all'unanimità il fine. Quanto al dispositivo lo ha considerato atto, in via sperimentale, ad avviare a soluzione un problema assai importante non solo nell'ambito dei lavoratori interessati, ma pure sotto il più ampio riflesso sociale in connessione agli sviluppi della cultura popolare e del sempre maggior impegno del regime democratico di far partecipare il numero massimo possibile di

cittadini ai benefici di una libera e volontaria informazione sui problemi della vita nazionale.

Superfluo insistere sulla necessità di una integrazione sempre più ampia della istruzione scolastica insufficiente e, comunque, spesso lontana nel tempo altrettanto quanto lo è dai progressi conseguiti nei campi della tecnica, dell'economia, della sociologia sia pure espressi nelle forme più modeste legate alla vita quotidiana e a quelle della progrediente organizzazione aziendale.

A questa esigenza, da tempo, vengono incontro molteplici iniziative dovute alle or-

ganizzazioni e alle associazioni nate in clima di libertà e sviluppantesi con commendevoli sforzi nonostante difficoltà di vario ordine.

Tra queste, forse la più notevole, risiede nella mancanza da parte dei lavoratori di tempo libero per frequentare i corsi o le sezioni di studio fuori dal periodo delle vacanze stabilite nei contratti di lavoro.

D'altra parte un programma di studi non può essere ristretto e costretto nel breve ambito delle ferie estive le quali sono più idonee al riposo e alla cura della famiglia.

Già questo periodo è spesso utilizzato per gli esami dai giovani che seguono corsi di studi serali, ciò che costituisce per essi un grave sacrificio.

La questione va considerata e dovrebbe venire consacrata nei contratti di lavoro. Per intanto va lasciata all'attuale prevalente pratica di favorire i giovani studenti lavoratori da parte delle direzioni delle aziende.

La proposta di legge non si riferisce a questo particolare aspetto, ma, come si è detto più sopra, al problema di favorire la partecipazione dei lavoratori alle iniziative culturali concedendo loro la facoltà di usufruire di un periodo di ferie, non retribuite,

qualora intendano iscriversi a corsi, convegni, settimane di studio.

Tale periodo, naturalmente, è aggiuntivo a quello delle ferie ordinarie e viene indicato della durata massima di dodici giorni lavorativi.

Si tratta di una iniziativa nuova e non scevra di difficoltà pratiche per le aziende. Appunto in considerazione delle esigenze di produzione delle aziende stesse si è fissato in proporzione alla manodopera delle imprese un numero ristretto di eventuali beneficiari, si è prevista la facoltà di rinviare di un anno la concessione di queste particolari ferie e introdotto un controllo sull'idoneità delle iniziative e la consistenza delle organizzazioni promotrici.

L'esperienza che deriverà dall'applicazione della legge — una volta che essa, come noi ci auguriamo, sia approvata — fornirà la possibilità di correzioni e di migliori adattamenti alla inarrestabile ulteriore evoluzione tecnica e sociale e porrà le premesse per affrontare i più vasti problemi che sorgono dalla più larga introduzione dell'automazione, della produttività e dell'impiego del tempo libero.

BUTTÈ, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori subordinati alle dipendenze di aziende private hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, ad un congedo non remunerato della durata massima di dodici giornate lavorative, per partecipare a corsi residenziali e a sessioni di studio, concernenti la formazione sociale e professionale e l'educazione degli adulti.

ART. 2.

La richiesta deve essere presentata dal lavoratore almeno un mese prima dell'inizio del corso e della sessione, con l'indicazione della durata del corso e dell'organizzazione di lavoratori che ne è responsabile.

Il datore di lavoro, sentita la Commissione interna, qualora essa sia istituita, nei dieci giorni successivi comunica al lavoratore la concessione o meno del congedo.

In caso di diniego — che deve essere motivato — il lavoratore ha diritto ad ottenere il congedo entro l'anno seguente, nei limiti previsti dal successivo articolo 6.

ART. 3.

I corsi residenziali e le sessioni di studio di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere istituiti da organizzazioni di lavoratori di importanza nazionale o da istituzioni culturali riconosciute idonee con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne pubblica l'elenco ogni biennio.

ART. 4.

L'elenco dei corsi residenziali e delle sessioni di studio istituite dalle organizzazioni di lavoratori o dalle istituzioni di cui al precedente articolo 3 deve essere presentato — unitamente ai relativi programmi — ogni anno, a cura delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la loro autorizzazione ai fini della presente legge.

ART. 5.

Il periodo del congedo di cui all'articolo 1 della presente legge non può essere computato in conto delle ferie annuali retribuite ed è

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

I lavoratori subordinati alle dipendenze di aziende private hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, ad un congedo non remunerato della durata massima di dodici giornate lavorative, per partecipare a corsi residenziali e a sessioni di studio, concernenti la formazione sociale, sindacale, professionale e l'educazione degli adulti.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

I corsi residenziali e le sessioni di studio di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere istituiti da organizzazioni di lavoratori di importanza nazionale o da istituzioni culturali riconosciute idonee con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne pubblica l'elenco ogni biennio, previa consultazione con le associazioni nazionali dei lavoratori.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

considerato come un periodo di lavoro effettivo, fatta eccezione per la corresponsione della retribuzione.

ART. 6.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa ogni biennio, con proprio decreto e per ciascun tipo di impresa, la percentuale numerica di lavoratori aventi diritto a beneficiare del congedo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 7.

I contratti collettivi, generali o aziendali, possono contenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori di quelle contenute nella presente legge.

ART. 8.

Gli impiegati civili dello Stato possono far valere come valido motivo, per ottenere il congedo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la partecipazione ai corsi residenziali e alle sessioni di studio di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.

ART. 9.

Il personale dipendente dai comuni, dalle provincie o da enti di diritto pubblico ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad un congedo della durata massima di dodici giornate lavorative, per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge, nei limiti che saranno fissati dalle rispettive amministrazioni.

ART. 10.

I datori di lavoro che non ottemperano alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda di lire 3.000 per ogni giornata di congedo non usufruita.

ART. 6.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa ogni biennio, con proprio decreto e per ciascun settore produttivo e tenendo conto dell'ampiezza dell'impresa, la percentuale numerica di lavoratori aventi diritto a beneficiare del congedo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

I datori di lavoro che non ottemperano alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda di lire 3.000 per ogni giornata di congedo non concessa.